

INDICE SOMMARIO

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>Introduzione</i> | 1 |
|-------------------------------|---|

CAPITOLO I

LE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO: BREVI CENNI INTRODUTTIVI

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Le procedure da sovraindebitamento nella l. n. 3/2012 | 9 |
| 1.1. La procedura di accordo. | 10 |
| 1.2. Il piano del consumatore | 13 |
| 1.3. La procedura liquidatoria | 15 |
| 1.4. L'esdebitazione dell'incapiente | 18 |
| 2. Le procedure da sovraindebitamento nel Codice della Crisi | 20 |
| 2.1. Il concordato minore. | 22 |
| 2.2. La ristrutturazione dei debiti del consumatore | 25 |
| 2.3. La liquidazione controllata del sovraindebitato | 26 |
| 2.4. L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente | 29 |

CAPITOLO II

LA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE: I SOGGETTI LEGITTIMATI

| | |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Presupposto soggettivo per l'accesso alla procedura | 31 |
| 2. Presupposto oggettivo | 43 |

CAPITOLO III

LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE NELLA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. La meritevolezza del consumatore nella l. n. 3/2012: cenni | 53 |
| 2. La meritevolezza del consumatore nel Codice della Crisi | 55 |
| 3. La meritevolezza nella procedura di esdebitazione dell'incapiente | 62 |
| 4. La meritevolezza del soggetto finanziatore. | 71 |

CAPITOLO IV
L'INCAPIENZA

| | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | L'incapienza in generale | 77 |
| 2. | Il reddito dell'incapiente. | 78 |
| 2.1. | Il reddito di riferimento per l'accesso alla procedura | 78 |
| 2.2. | La conservazione dello <i>status</i> di incapiente | 83 |
| 2.3. | Differenze tra incapienza iniziale e incapienza successiva al decreto esdebitatorio. | 85 |
| 3. | Il patrimonio dell'incapiente | 86 |
| 3.1. | Al momento in cui accede alla procedura. | 86 |
| 3.2. | Il patrimonio sopravvenuto | 91 |
| 4. | La valutazione dell'OCC. | 92 |

CAPITOLO V
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Organismo di composizione della crisi in generale. | 97 |
| 2. | Funzioni | 101 |
| 2.1. | Funzioni di consulente del debitore, funzioni di artefice della proposta e del piano che la sorregge. | 102 |
| 2.2. | Funzioni di organo di controllo. | 105 |
| 2.2.1. | Controllo sulla veridicità dei dati e dei documenti che stanno alla base del piano ed allegati alla domanda | 105 |
| 2.2.2. | Funzione attestatoria. | 107 |
| 2.2.3. | Analisi della condotta del debitore e sulla assenza delle condizioni di inammissibilità | 108 |
| 2.3. | Funzioni di avvocato del debitore | 112 |
| 2.4. | Funzioni di tramite | 114 |
| 2.5. | Funzioni di organo della procedura | 115 |
| 2.5.1. | Nel concordato minore | 115 |
| 2.5.2. | Nella procedura riservata al consumatore. | 115 |
| 2.5.3. | Nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato | 116 |
| 2.5.4. | Nell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente | 116 |
| 2.5.5. | Funzioni di vigilanza nella fase esecutiva | 117 |
| 2.5.6. | Funzioni liquidatorie | 118 |
| 3. | Regolamento di iscrizione; requisiti ed obblighi dell'Organismo di composizione della crisi | 118 |
| 4. | Il compenso dell'Organismo di composizione della crisi | 125 |
| 5. | I regolamenti interni | 131 |

CAPITOLO VI

**LA FASE PRODROMICA NELLE
PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO**

| | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | La fase prodromica in generale | 137 |
| 2. | La nomina dell'OCC | 141 |
| 2.1. | Richiesta di assegnazione del gestore | 141 |
| 2.2. | Conferimento incarico | 143 |
| 3. | Funzioni dell'OCC nella fase prodromica in tutte le procedure da sovraindebitamento | 146 |
| 3.1. | Consulenza | 147 |
| 3.2. | Attività di controllo contabile e patrimoniale | 148 |
| 3.3. | Controllo sulla sussistenza di condizioni di inammissibilità | 150 |
| 3.4. | Attestazioni e relazioni | 153 |
| 3.5. | Attività di assistenza | 154 |
| 3.6. | Difesa tecnica | 156 |
| 4. | La sostituzione del gestore | 157 |
| 5. | Compenso dell'OCC | 159 |
| 6. | Le funzioni specifiche dell'OCC nella procedura di esdebitazione dell'incapiente | 160 |

CAPITOLO VII

**LE RELAZIONI DELL'OCC IN GENERALE
E NELLA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE**

| | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Le attestazioni e le relazioni dell'OCC in generale e nella loro evoluzione normativa | 163 |
| 2. | Le relazioni nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente | 166 |
| 2.1. | La relazione afferente il debitore | 167 |
| 2.2. | La relazione sulla valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore | 175 |
| 3. | Le relazioni negative dell'OCC | 178 |

CAPITOLO VIII

IL PROCESSO

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Competenza per territorio | 181 |
| 2. | Atto introduttivo e difesa tecnica | 186 |
| 3. | Patrocinio a spese dello Stato | 193 |
| 4. | Documentazione da allegare al ricorso | 196 |
| 4.1. | In osservanza al disposto di cui all'art. 283, comma 3, CCI | 197 |
| 4.2. | Ulteriore documentazione da produrre | 203 |
| 4.3. | La relazione particolareggiata redatta dall'OCC | 204 |

| | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5. | Il giudizio di ammissibilità. | 205 |
| 5.1. | Questioni preliminari. | 205 |
| 5.2. | Condizioni personali di inammissibilità | 207 |
| 5.3. | Esame della domanda | 209 |
| 6. | Il decreto di ammissione all'esdebitazione o di rigetto. | 210 |
| 6.1. | Il decreto di ammissione all'esdebitazione. | 210 |
| 6.2. | Declaratoria di inammissibilità | 212 |
| 7. | La opposizione al decreto esdebitatorio | 213 |
| 8. | Le impugnazioni | 215 |
| 8.1. | Il reclamo alla Corte d'Appello. | 215 |
| 8.2. | Il ricorso in Cassazione | 217 |
| 9. | Effetti derivanti dal deposito del ricorso e dal decreto esdebitatorio | 219 |
| 10. | La revoca del decreto esdebitatorio | 220 |
| 10.1. | La revoca del decreto esdebitatorio « provvisorio » | 221 |
| 10.2. | La revoca del decreto esdebitatorio definitivo per mancata presentazione della dichiarazione annuale. | 222 |
| 10.3. | La procedura di revoca del decreto definitivo | 223 |
| 10.4. | Il compenso dell'OCC | 225 |

CAPITOLO IX

**ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE COME
DOMANDA RICONVENZIONALE NELLA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO**

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Eccezione di incapienza nella liquidazione controllata del sovraindebitato. | 227 |
| 2. | Domanda riconvenzionale di esdebitazione dell'incapiente | 230 |

CAPITOLO X

IL MONITORAGGIO QUADRIENNALE

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | La fase di monitoraggio quadriennale in generale | 237 |
| 1.1. | Il superamento della soglia dell'incapienza | 238 |
| 1.1.1. | Il calcolo delle annualità | 238 |
| 1.1.2. | La base di calcolo | 240 |
| 1.2. | La dichiarazione annuale del debitore: contenuti. | 241 |
| 1.3. | I compiti dell'OCC. | 245 |
| 2. | La fine ed i limiti del monitoraggio | 249 |

CAPITOLO XI

**CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ESDEBITAZIONE E
LIQUIDAZIONE DELLE UTILITÀ SOPRAVVENUTE**

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Il decreto che fa venir meno gli effetti protettivi del decreto esdebitatorio. | 253 |
| 2. | La liquidazione delle utilità sopravvenute | 258 |

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. | Beni esclusi dalla liquidazione. | 265 |
| 4. | Le azioni revocatorie e recuperatorie. | 267 |
| 5. | L'attività dell'OCC liquidatore nella fase liquidatoria interna. | 269 |
| 6. | L'accertamento del passivo nella fase liquidatoria interna. | 272 |

CAPITOLO XII

SANZIONI PENALI

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Reati commessi dal debitore in tutte le procedure da sovraindebitamento in generale | 277 |
| 1.1. | Reati commessi dal debitore nelle procedure di concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore e liquidazione controllata del sovraindebitato | 281 |
| 1.1.1. | Reati commessi al fine di ottenere l'accesso alla procedura. | 281 |
| 1.1.2. | Reati commessi nel corso delle procedure concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore | 285 |
| 2. | Reati commessi dal debitore nella esdebitazione del debitore incapiente | 286 |
| 3. | Reati commessi dall'Organismo di composizione della crisi. | 288 |
| 3.1. | I reati di falso | 288 |
| 3.2. | I reati di omissione in corso di procedura. | 291 |
| 4. | Effetti sulla procedura | 293 |
| | <i>Indice analitico</i> | 297 |

INTRODUZIONE

La legge 27 gennaio 2012, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2012, n. 24 entrata in vigore il 29 febbraio 2012, ha introdotto, nella iniziale stesura — per la prima volta — nel nostro ordinamento giuridico ⁽¹⁾, una disciplina finalizzata alla composizione della crisi da sovraindebitamento che ha come destinatari tutti quei soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che non potendo essere dichiarati falliti, non possono beneficiare delle procedure di definizione della crisi, previste dalla legge fallimentare, quali il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182-*bis* l. fall.

L’assenza di una norma idonea a consentire la ristrutturazione dell’indebitamento del debitore civile o dell’imprenditore non fallibile, ha determinato — nel corso degli anni — effetti pregiudizievoli, sia per il debitore (che può essere sempre destinatario di azioni esecutive

⁽¹⁾ L’assenza di una normativa che vede come destinatario il debitore civile ha collocato l’Italia nell’“area più integralista dei paesi conservatori” (L. GIRONE, *Il tentativo del legislatore italiano di allinearsi agli ordinamenti internazionali con un provvedimento in materia di “sovraindebitamento” dei soggetti non fallibili, nonché interventi in materia di usura ed estorsione*, (disegno di legge l. n. 2364), in *Dir. Fall.*, 2009, I, 818) con riferimento alla possibilità di cancellare il debito del consumatore andandosi a contrapporre in Europa a Paesi più “moderati”, quali la Germania la Francia e la Spagna i quali accordano il beneficio della cancellazione dei debiti, nel caso in cui l’autorità giudiziaria ritenga che il soggetto richiedente abbia i requisiti previsti dalla legge, e Paesi più progressisti quali gli Stati Uniti i quali concedono in alcuni casi addirittura la cancellazione per automatismo (Per un’analisi di diritto comparato v. A. CASTAGNOLA, *La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare statunitense*, Milano, 1993; M. MARUCCI, *L’insolvenza del debitore civile negli U.S.A.*, in *Age*, 2004, 363 ss.; G. FALCONE, *La riforma concorsuale spagnola*, Milano, 2006; M. OBERMULLER, *Esperienza di riforma in Germania*, in *La legislazione concorsuale in Europa*, a cura di S. BONFATTI e G. FALCONE, Milano, 2006; J. ARMOUR-R.J. MOKAL, *La disciplina concorsuale inglese*, in *La Legislazione*, cit.; A. IORIO, *La riforma delle leggi francesi sull’insolvenza: un modello da imitare*”, in *Giur. comm.*, 1995, I, 705).

individuali da parte dei suoi creditori — potendo solo “sperare” nella prescrizione del credito altrui, per potersi liberare dalle obbligazioni assunte e non assolte), sia per i creditori (costretti a farsi carico di procedure esecutive individuali destinate, nella maggioranza dei casi, a risultati mai sufficientemente soddisfacenti).

Tale situazione è stata considerata produttiva di effetti negativi, non solo per il singolo debitore interessato, ma anche per l'intera collettività, dal momento che gravano sulla amministrazione della Giustizia, una moltitudine di azioni esecutive individuali, le quali distolgono tempo ai Giudici, che potrebbe invece essere impiegato nel compimento di attività giudiziarie di maggiore rilevanza, senza considerare — inoltre — la presenza di una moltitudine di soggetti, economicamente “*instabili*”, che trovano difficoltà a collocarsi nel mondo economico.

Tali soggetti, per la situazione personale in cui versano, non sono in condizione di poter fornire una garanzia di generale solvibilità, idonea a tutelare l'affidamento dei terzi e si trovano — seppur dotati di “maturità imprenditoriale” — nell'impossibilità di fornire un valido contributo all'economia generale, laddove non siano “liberi” dalle conseguenze di un pregresso indebitamento.

Il percorso, per giungere alla promulgazione della legge l. n. 3/2012, è stato travagliato e il problema dell'eccessivo indebitamento, dei consumatori, è stato frutto di attenti studi ⁽²⁾, anche nell'ottica della necessità che il credito, offerto alle imprese ed ai privati, sia adeguato e non sproporzionato alle esigenze del cliente ⁽³⁾.

Dopo vari tentativi di riforma non portate a compimento ⁽⁴⁾, con il d.l. n. 5/2006 il successivo d.l. n. 169/2007 (decreto correttivo), fu attuata una riforma organica del fallimento, senza tuttavia prevedere alcuna procedura per l'indebitamento del debitore civile (la legge delega, peraltro, aveva previsto che si dovesse ridurre l'accesso alle procedure fallimentari, circostanza questa del tutto incompatibile con

⁽²⁾ V. G. FALCONE, *Prestito responsabile e sovraindebitamento del consumatore*, in *Dir. Fall.*, 2010, I, 642.

⁽³⁾ L. STANGHELLINI, *Il credito “irresponsabile” alle imprese ed ai privati: profili generali e tecniche di tutela in società*, in *Società*, 2007, 402.

⁽⁴⁾ Commissione Trevisanato nominata con d.m. 28 novembre 2001 e Trevisanato-*bis* nominata con d.m. 27 febbraio 2004.

la nascita di una nuova procedura quale quella di definizione della crisi del debitore civile).

Dopo la riforma alla legge fallimentare si assiste alla presentazione di un primo progetto di legge (412 del 3 maggio 2006 dal titolo “Disposizioni per il superamento della situazione da sovraindebitamento delle famiglie mediante l’istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori”), su iniziativa dell’On. D’Agro, che non ha mai concluso l’iter parlamentare, ed una successiva proposta di legge, l. n. 307/b approvata dal Senato in data 2 aprile 2009 (dal titolo “Disposizione in materia di usura e di estorsione nonché di Composizione della crisi da sovraindebitamento”) su iniziativa dell’On. Centaro. Quest’ultima, ha concluso, positivamente, il suo iter parlamentare, trasformandosi nella l. 27 gennaio 2012, n. 3, entrata in vigore il 29 febbraio 2012.

Nelle more dell’iter parlamentare del progetto Centaro — tuttavia — venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2011 n. 297, il d.l. n. 212/2011 (intitolato “Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Con la Legge di conversione (con modifiche) del 17 febbraio 2012 n. 212 ⁽⁵⁾, che ha convertito il d.l. n. 212/2011, è venuta meno la sovrapposizione di due normative che finivano per regolare la stessa materia in modo diverso, venendo soppressi gli artt. Da 1 a 12 del d.l. n. 212/2011 (i quali disciplinavano, per l’appunto, la Crisi da sovraindebitamento) ⁽⁶⁾.

La differenza, fondamentale, tra d.l. n. 212/2011 e l. n. 3/2012 è che il primo, pone particolare attenzione alla figura del consumatore,

⁽⁵⁾ Pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012.

⁽⁶⁾ Si assiste ad una situazione anomala: la stessa materia è stata, contemporaneamente regolamentata per legge e per decreto legge. La l. 27 gennaio 2012 n. 3 entra in vigore il 29 febbraio 2012 mentre il d.l. 22 dicembre 2011 n. 212 entrata in vigore in data 23 dicembre 2012. Alla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 3/2012 n. 3 la Composizione della crisi da sovraindebitamento era già disciplinata dal d.l. n. 212/2011 (tra l’altro in modo significativamente diverso) che non ha perso vigenza sin tanto che in data 20 febbraio 2012 è stata pubblicata la legge di conversione 27 febbraio 2012, n. 212 nella quale sono stati soppressi gli articoli relativi alla Composizione della crisi da sovraindebitamento.

differenziandolo dal semplice debitore civile, e riservando ad esso un trattamento più favorevole rispetto a tutti gli altri soggetti legittimati ad accedere alla procedura, mentre la seconda non prende in considerazione il consumatore, non inserendolo in una categoria autonoma, bensì facendolo rientrare nella più ampia categoria del debitore civile.

Le lacune e le contraddizioni strutturali che caratterizzavano la l. n. 3/2012, furono talmente evidenti che, a distanza di pochi giorni dalla sua entrata in vigore, il Consiglio dei Ministri, in data 9 marzo 2012, approvò un disegno di legge di modifica della l. 27 gennaio 2012, n. 3, che gettava le basi di una procedura — o meglio, di tre procedure — del tutto diverse tra loro e variamente articolate a seconda che riguardassero il consumatore, ovvero altri soggetti “non fallibili”; tale disegno di legge va a sfociare nel d.l. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, nella l. n. 221/2012.

Il testo normativo, così come riformato dal predetto decreto legislativo, se ha il pregio di affrontare, in modo più organico, tutte le questioni relative alle situazioni da sovra indebitamento, non ha raggiunto il risultato che il legislatore si era prefigurato; infatti sia a causa di una struttura normativa lacunosa, sia di un non adeguato approfondimento, da parte degli operatori del diritto, ed un approccio critico, da parte della magistratura, non ha trovato soddisfacente applicazione.

Nulla è valso, per far comprendere che la strada da percorrere non è quella della disapplicazione, ma quella opposta, di tentare il più possibile di consentire ai debitori di poterne fare ricorso, è stato l'avvertimento — da inserirsi in ogni atto di precetto — che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Le procedure aperte sono state poche e, per di più, a macchia di leopardo, con significativa disomogeneità da Tribunale e Tribunale.

Il d.lgs. n. 14/2019, ossia il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha effettuato, profonde, modifiche alle procedure di sovraindebitamento in funzione di una maggiore deformalizzazione ed un accesso più agevole alla esdebitazione e viene prevista una nuova procedura, l'esdebitazione dell'incapiente, finalizzata a consentire

l'esdebitazione della persona fisica meritevole che non è in grado di corrispondere ai creditori alcuna utilità.

Tralasciando di affrontare il lungo e travagliato percorso che ha portato alla novella legislativa, giova solo ricordare che, con il d.lgs. n. 14/2019, in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 pubblicata in G.U. 30 ottobre 2017 n. 254, viene introdotto nel nostro ordinamento, un sistema di norme che regola, tutte le situazioni di insolvenza e di crisi, che riguarda, indifferentemente, imprenditori commerciali o privati cittadini (con unica eccezione delle grandi imprese in stato di insolvenza e di quelle soggette a liquidazione coatta amministrativa speciale).

L'obiettivo principale è consentire il risanamento dell'impresa e, se non è più possibile, di evitare la dispersione di quanto ancora di positivo possa esserci e che va sempre perduto nelle procedure meramente liquidatorie.

Non è poi da trascurare la circostanza che è stata recepita anche la necessità di concedere, al debitore, una seconda possibilità attraverso una nuova disciplina sulla esdebitazione andando, di conseguenza, a valorizzare il frutto delle esperienze che ha maturato nel corso di quella attività che è sfociata in una situazione di crisi o di insolvenza.

Nell'ottica della, miglior, ottimizzazione delle risorse, viene imposto all'imprenditore di modificare gli assetti organizzativi dell'impresa (affinché possano emergere, per tempo, i segnali di crisi), vengono creati gli strumenti di allerta e le procedure di allerta, vengono effettuate profonde modifiche oltre che al fallimento (ora liquidazione giudiziale) anche alle altre procedure concorsuali vengono integralmente riscritte, in funzione di una maggiore de formalizzazione, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate della l. n. 3/2012.

Onde risolvere situazioni limite, che riguardano persone fisiche sovraindebitate, prive di ogni possibilità di risolvere le loro problematiche, e neppure in grado di accedere alle tradizionali procedure di composizione della crisi, in quanto non in grado di effettuare riparti a favore dei creditori, è stata creata una nuova procedura, l'esdebitazione dell'incapiente, che consente, a chi non è in grado di proporre ai creditori alcuna utilità, di poter essere comunque esdebitato, sempre che sia meritevole e si impegni a mettere a disposizione del ceto

creditorio eventuali utilità rilevanti che possano pervenirgli nel quadriennio successivo.

In considerazione della complessità del nuovo sistema normativo è stata prevista una *vacatio legis*, di diciotto mesi, per la maggior parte delle norme ivi contenute (eccezione fatta per quelle che riguardano la modifica degli assetti organizzativi societari e poche altre che comunque non riguardano le procedure oggetto del presente lavoro).

Il testo normativo si è presentato lacunoso e, in alcuni punti, contraddittorio; per consentire interventi migliorativi, è stato approvato il testo di una Legge delega per “l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza” consentendosi al Governo entro due anni dall’entrata in vigore (del Codice della crisi) di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi nel rispetto dei criteri direttivi della legge delega.

Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi, posticipato alla data del 1° settembre 2021, a causa delle conseguenze della pandemia Covid-19 e per consentire l’emissione di altro decreto correttivo, in recepimento della Direttiva (UE) 2019/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (7), da effettuarsi entro il 17 luglio 2021 (8), ha determinato l’anticipazione della entrata in vigore di alcune norme, in materia di sovraindebitamento, tra cui spicca l’esdebitazione dell’incapiente.

A seguito dell’emendamento Pesco al d.l. n. 28 ottobre 2020 n. 137

(7) Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 n. 1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

(8) È previsto l’obbligo di recepimento entro date diverse, a seconda degli interventi da effettuarsi. La data del 17 luglio 2021 è quella prevista per la maggior percentuale degli interventi. Slitta al 17 luglio 2024 per le insinuazioni al passivo, presentazione di piani di ristrutturazione o di rimborso e notifiche ai creditori e 17 luglio 2026 per le contestazioni ed impugnazioni (art. 34 comma 1).

“Gli Stati membri che incontrano particolare difficoltà nell’attuazione della presente direttiva hanno la possibilità di beneficiare di una proroga di massimo un anno del periodo di attuazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione la necessità di avvalersi dell’opzione di prorogare il periodo di attuazione entro il gennaio 2021” (art. 24 comma 2).

(ristori *quater*) è stata introdotta, nella Legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176, una serie di norme che vanno a modificare ed integrare la disciplina di cui alla l. n. 3/2012.

Anziché prevedere l'entrata in vigore, anticipata, di quel sistema, organico, che regola le procedure da sovraindebitamento, nel Codice della crisi ⁽⁹⁾, si è effettuata una operazione di "*maquillage*" della l. n. 3/2012 che si è vista modificare la struttura di alcune procedure (prima tra tutte il piano del consumatore), ed introdurre la procedura di esdebitazione dell'incapiente, nel nuovo art. 14 quaterdecies, che è la fedele trasposizione dell'art. 283 del Codice della crisi.

Le modifiche effettuate alla l. n. 3/2012, pur apportando un, significativo, miglioramento rispetto alla normativa precedente, non ha determinato, tuttavia, il superamento di tutte le problematiche che avevano impedito il decollo delle procedure da sovraindebitamento, che hanno visto non pochi contrasti giurisprudenziali ed una loro applicazione a macchia di leopardo.

Nella trasmigrazione, dal Codice della crisi alla l. n. 3/2012, di alcune norme in materia di sovraindebitamento è mancata una visione, organica, delle problematiche sorte in precedenza (che avrebbero imposto un più decisivo intervento legislativo) e non si è intervenuti, se non in dettagli trascurabili, a migliorare la procedura liquidatoria dato che, in essa, non è stato introdotto il nuovo sistema esdebitatorio, previsto dal Codice della crisi, che avrebbe incentivato un suo, più ampio, utilizzo.

È solo a seguito del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (secondo decreto correttivo) che integra il d.lgs. n. 14/2019 che il Codice della crisi trova una sua, definitiva, regolamentazione e la sua entrata in vigore, alla data del 15 luglio 2022, rappresenta una svolta nel gestire la crisi d'impresa e il sovraindebitamento.

Affrontando, nello specifico, la procedura di esdebitazione del

⁽⁹⁾ Le ragioni che hanno impedito l'entrata in vigore, anticipata, delle nuove procedure da sovraindebitamento, è dovuta al fatto che in essa vi sono richiami ad altre norme, collocate nel titolo III capo IV sez. I e sez. II CCI, che detta regole comuni, a tutte le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che per la loro portata generale (ad esempio il sistema dei reclami e delle impugnazioni *ex* artt. 50, 51, 52 C.C.I.) possono trovare applicazione solo ed esclusivamente in una integrale operatività del Codice della crisi.

sovraindebitato incapiente, essa rappresenta un fatto nuovo, un diverso modo di veder disciplinati i rapporti tra debitore e creditori; è una procedura con spiccate finalità sociali e mirante a consentire, al sovraindebitato, una seconda possibilità.

È destinata a grande diffusione (stante il numero elevatissimo di incapienti) sempre che interpretazioni, più o meno restrittive, del concetto di incapacienza non ne determinino, ancora una volta, una diffusione a macchia di leopardo.

È un mezzo per consentire, alla persona fisica, che non ha la possibilità di pagare i propri debiti, di ottenere, comunque, una immediata esdebitazione, senza nulla corrispondere ai propri creditori, ma a condizione che ne sia meritevole e non abbia posto in essere condotte affette da frode, dolo o colpa grave. Il testo normativo si presenta incompleto ed impone sforzi interpretativi.

Detta un concetto di incapacienza iniziale (in funzione dell'accesso alla procedura) diverso da quello rilevabile in un momento, successivo, alla dichiarata esdebitazione.

Prevede un decreto esdebitatorio, pronunciato dal Tribunale, sulla base degli atti (ricorso del debitore con documentazione allegata) passibile di opposizione e successivo reclamo da parte dei creditori e del debitore, senza indicare, con la dovuta completezza, l'iter processuale da seguire e i contenuti del decreto stesso.

Subordina l'efficacia piena dell'esdebitazione al fatto che il debitore, nei quattro anni successivi al decreto esdebitatorio, non abbia ottenuto beni / redditi rilevanti disponendo che, qualora si verificassero sopravvenienze rilevanti (e sono tali quando consentono il pagamento di percentuale non inferiore al 10% dei crediti), esse debbano andare a beneficio dei creditori senza prevedere le modalità da seguire per la loro liquidazione e successiva ripartizione.

Stabilisce, a carico, sia del debitore, sia dell'OCC, nel predetto periodo, doveri in modo troppo generico e come tale idonei a determinare problematiche, di non poco conto.

Il presente lavoro intende superare le incertezze interpretative onde consentire, sia al debitore, sia il gestore della crisi, di avvicinarsi alla procedura con soluzioni concrete, in sintonia con una lettura, costituzionalmente corretta, della scarna normativa vigente.